

REGOLAMENTO COMUNALE **PASSI CARRABILI**



Approvato con Delibera di Consiglio Comunale

N°42 del 30 Maggio 2013



INDICE

| | |
|--------------------|--|
| Articolo 1 | Norme generali |
| Articolo 2 | Definizioni |
| Articolo 3 | Realizzazione passi carrabili |
| Articolo 4 | Titolo autorizzativo |
| Articolo 5 | Autorizzazione |
| Articolo 6 | Subentro autorizzazione |
| Articolo 7 | Segnaletica |
| Articolo 8 | Divieto di sosta area antistante |
| Articolo 9 | Obblighi del titolare dell'autorizzazione |
| Articolo 10 | Dissuasori di sosta e specchi parabolici |
| Articolo 11 | Passi carrabili temporanei |
| Articolo 12 | Tassa di occupazione |
| Articolo 13 | Rinunce e revoche |
| Articolo 14 | Passi carrabili già esistenti |
| Articolo 15 | Sanzioni e vigilanza |
| Articolo 16 | Norme di rinvio |
| Articolo 17 | Diritti di istruttoria |
| Articolo 18 | Entrata in vigore e pubblicità |

Art. 1 - Norme generali

Con il presente regolamento il Comune di San Benedetto del Tronto disciplina, la realizzazione e/o modificazione e la regolarizzazione dei passi carrabili dalle strade comunali ai fondi o fabbricati laterali, in conformità alle disposizioni sancite nel vigente Codice della Strada (D. Lgs. 30/04/92 n. 285) e nel relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (D.P.R. 16/12/92 n. 495) e successive modificazioni ed integrazioni.

Le disposizioni del presente Regolamento debbono osservarsi in correlazione alle prescrizioni del Regolamento Edilizio del Comune di San Benedetto del Tronto in materia e delle norme di Legge statali e regionali.

Art. 2 - Definizioni

Per "passo carrabile" s'intende l'accesso dalla via pubblica ad un'area laterale che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli (art. 3 CdS e art. 22 Reg. CdS). Sono inoltre passi carrabili gli accessi ad aree destinate all'esposizione, vendita, manutenzione di veicoli.

Non possono essere concessi passi carrabili a servizio di aree laterali non utilizzate stabilmente e prevalentemente per lo stazionamento di veicoli.

Per "suolo pubblico" si intende lo spazio demaniale e lo spazio di proprietà privata soggetto a servitù di godimento pubblico o di pubblico passaggio.

Art. 3 – Realizzazione passi carrabili

Senza la preventiva autorizzazione degli appositi Uffici competenti non possono essere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni delle strade ai fondi o fabbricati laterali, né nuovi innesti di strade soggette ad uso privato.

La realizzazione e/o modificazione dei passi carrai deve essere eseguita nel rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche vigenti, ed in conformità alle prescrizioni di cui al presente regolamento.

I passi carrabili devono essere realizzati osservando le seguenti condizioni (art. 46 Reg. CdS):

- devono essere distanti dalle intersezioni almeno ml.12 (calcolati a partire dall'area di intersezione fino al margine più vicino del manufatto – come da indicazioni del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti) e, in ogni caso, devono essere visibili da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada su cui sono collocati;
- devono consentire l'accesso ad un'area laterale che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli ;
- qualora l'accesso alla proprietà privata sia destinato anche a notevole traffico pedonale deve essere prevista una separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale;
- devono permettere la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale.

I passi carrabili devono essere realizzati con apertura d'accesso dal suolo pubblico di dimensione compresa da un limite minimo di m. 2,00 (misure inferiori potranno essere autorizzate da parte del Servizio Viabilità della Polizia Municipale), ad un limite massimo di m. 12,00. Gli accessi limitati a ciclomotori e motocicli devono avere una larghezza massima di m. 1,50.

Limitatamente ai passi carrai posti a servizio di aree destinate ad insediamenti produttivi possono essere autorizzate dimensioni superiori ai m. 12,00; in tali casi l'autorizzazione, potrà essere rilasciata solo previa richiesta adeguatamente motivata.

Qualora l'accesso debba essere realizzato con manufatti (es. scivolo, tombinatura, raccordo ecc.) che modificano la sede stradale, i lavori devono essere eseguiti in conformità alle prescrizioni tecniche impartite dall' Ufficio Comunale che rilascerà la eventuale autorizzazione.

Gli accessi sono realizzati e mantenuti sia per la zona insistente sulla strada sia per la parte ricadente sulla proprietà privata, a cura e spese dei titolari dell'autorizzazione, i quali sono tenuti a rispettare le prescrizioni e le modalità fissate dall'ente proprietario della strada e ad operare sotto la sorveglianza dello stesso.

In caso di nuova pavimentazione del manto stradale che modifichi le quote altimetriche i proprietari dei passi carrabili dovranno adeguare i medesimi alle nuove quote.

Art. 4 - Titolo autorizzativo

L'apertura dei nuovi passi carrabili o la modifica di quelli esistenti è sottoposta ad autorizzazione del Comune, previa domanda da parte del proprietario oppure, nel caso di condominio, dell'amministratore. In particolare, nel caso di locali o aree per l'accesso ai quali è necessario transitare con i veicoli in aree private di uso pubblico e più in generale su proprietà altrui, essendo in questo caso il passo carrabile collocato al confine tra la strada pubblica e la proprietà altrui, la richiesta deve essere presentata dal diretto interessato e corredata da attestazione dell'amministratore del condominio sul consenso unanime dei proprietari oppure, in assenza dell'amministratore, dal nulla osta unanime dei proprietari.

Art. 5 – Autorizzazione

Nel territorio del Comune di San Benedetto del Tronto, tutti i passi carrabili che si immettono su strade comunali, devono essere individuati con l'apposito segnale, previa autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Viabilità della Polizia Municipale, in conformità alle prescrizioni contenute nel presente Regolamento.

L'autorizzazione e/o regolamentazione dell'accesso carrabile avviene attraverso la seguente procedura ed alle seguenti condizioni:

a) presentazione di apposita domanda in bollo, e con allegata una seconda marca da bollo da apporre sulla autorizzazione, corredata da eventuale planimetria in adeguata scala dell'accesso da adibire a passo carrabile, ovvero di autocertificazione redatta su modulo fornito dall'Amministrazione, attestante i seguenti elementi ;

- 1) titolo di godimento dell'immobile a cui è asservito il passo carraio;
- 2) luce del passo carraio;
- 3) ubicazione del passo carraio;
- 4) dati catastali;
- 5) esistenza o meno di cancelli, serrande, sistemi di apertura automatizzati, ecc.;
- 6) attestazione dei versamenti dovuti per il costo del cartello segnaletico;
- 7) presentazione delle eventuali documentazioni relative alla realizzazione dell'accesso nel rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche vigenti ed alla eventuale regolarizzazione presso il Settore Progettazione e Manutenzione Opere Pubbliche o comunque denominato, per i passi carrabili asserviti da manufatti o modifiche del piano stradale volti a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

Art. 6 – Subentro autorizzazione

Nel caso di trasferimento di proprietà e/o possesso dell'immobile il nuovo possessore dovrà inoltrare domanda di subentro all'ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione di passo carrabile.

Art. 7 – Segnaletica

La presenza del passo carrabile viene evidenziata attraverso apposito segnale indicante divieto di sosta, conforme a quanto stabilito dall'art. 120, comma 1, lettera "e", del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada.

Esso, in particolare, dovrà contenere lo stemma del Comune e l'iscrizione "Città di San Benedetto del Tronto", oltre agli estremi della concessione. La mancata indicazione dell'Ente e degli estremi della concessione comporta l'inefficacia del divieto. Il cartello istituisce, dopo 48 ore dalla sua installazione, il divieto di sosta con rimozione dei veicoli limitatamente al lato dell'accesso oggetto della Concessione e per la sola larghezza del passo carrabile.

L'installazione e la manutenzione del segnale sono a cura e spese del soggetto titolare della concessione. E' vietata l'apposizione di cartelli di passo carrabile non regolamentari riproductivi dei simboli previsti dal vigente Codice della Strada come previsto e sanzionato dall'art. 45 dello stesso codice.

Il segnale di passo carrabile va collocato sulla destra dell'accesso e ad un'altezza non inferiore a ml. 0,60 e non superiore a ml. 2,20 e può essere applicato su porte e cancelli come prescritto dagli art. 81 comma 1° e art. 120 comma 1° del Regolamento di attuazione del Codice della strada.

Il segnale verrà fornito dall'Amministrazione Comunale al costo di Euro 20,00 cadauno, da corrispondersi a seguito di parere positivo della apposita domanda. Tale somma potrà essere modificata con Delibera di Giunta Comunale

Art. 8 – Divieto di sosta area antistante

E' possibile richiedere il divieto di sosta sul lato opposto della carreggiata di fronte al passo carrabile ai sensi dell'art. 44 comma 8 del D. Lgs. 507/93 nonché dell'art. 25 comma 6 del Regolamento Comunale Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche, limitatamente allo spazio strettamente necessario alla manovra e se la larghezza della carreggiata residua con veicolo in sosta è inferiore, salvo casi particolari, a 3,00 metri apponendo il segnale di inizio e fine del divieto a spese del concessionario del passo carrabile.

Art. 9 – Obblighi del titolare dell'autorizzazione del passo carrabile

A seguito di rilascio dell'autorizzazione e del relativo segnale di passo carrabile da parte del competente Servizio Viabilità della Polizia Municipale il titolare dell'autorizzazione ha i seguenti obblighi:

- mantenere in perfetta efficienza il segnale stradale e la sagoma limite del passo carrabile al fine di permettere agli utenti stradali di individuare la zona interessata dal divieto di sosta, in modo chiaro ed inequivocabile;
- comunicare all'Ufficio qualsiasi modificazione della struttura e/o dimensioni dell'accesso stesso, ovvero qualsiasi variazione nella titolarità o della destinazione d'uso dell'immobile asservito dal passo carrabile;
- comunicare, all'apposito ufficio, qualsiasi danneggiamento, smarrimento o patito furto del cartello segnaletico. In tale ultima ipotesi, dovrà anche essere prodotta copia della denuncia di smarrimento o furto, presentata presso le competenti Autorità di Polizia;
- restituire, il cartello segnaletico numerato di passo carrabile, in caso di cessazione dell'autorizzazione stessa, per rinuncia del medesimo titolare o su disposizione della competente Autorità;

L' eventuale rimessa in pristino di opere stradali per la cessazione della stessa autorizzazione, in caso di rinuncia del titolare o su disposizione della autorità competente, ricade sull'intestatario o avente causa. La esecuzione dei relativi lavori deve essere effettuata in conformità alle prescrizioni tecniche impartite dal competente Ufficio Comunale.

Art. 10 – Dissuasori di sosta e specchi parabolici

A protezione dei passi carrabili possono essere autorizzati, in caso di effettiva necessità, dal competente Ufficio Comunale, previa presentazione di richiesta da parte del titolare dell'autorizzazione corredata da progetto, i dissuasori di sosta sempreché gli stessi non creino ulteriore intralcio o pericolo per la circolazione.

Su richiesta dell'interessato è consentita la realizzazione di segnaletica orizzontale per la dissuasione della sosta (zebrature), solamente in carreggiata, agli estremi laterali del passo carrabile soltanto previo sopralluogo e su disposizione del Servizio Viabilità della Polizia Municipale.

Se l'uscita con veicoli dal passo carrabile risulta difficoltosa a causa della visuale coperta da elementi fissi (edifici, alberature, siepi, ecc..) è possibile installare, a spese del richiedente, uno "specchio parabolico" sull'opposto lato stradale del tipo normalmente utilizzato per la circolazione veicolare previa autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Viabilità della Polizia Municipale.

Art. 11 - Passi carrabili temporanei

Possono essere aperti accessi provvisori per situazioni di carattere temporaneo (es. cantieri, manifestazioni ecc.) per un massimo di 12 mesi.

I passi carrabili provvisori rispettano le norme previste dal presente regolamento.

Qualora ciò non sia possibile, in sede di autorizzazione vengono stabilite prescrizioni a tutela della sicurezza, in particolare prevedendo idonea segnalazione di pericolo allorquando non possono essere osservate le distanze dalle intersezioni.

Art. 12 – Tassa di occupazione

Il titolare della autorizzazione è tenuto al pagamento di una tariffa annuale la cui entità, verrà determinata dal competente ufficio incaricato della riscossione, secondo quanto previsto dal vigente regolamento TOSAP, cui si rinvia anche per quanto riguarda scadenze ed esenzioni.

La riscossione della tassa e la gestione del relativo contenzioso sono disciplinati dalle vigenti norme per l'accertamento e la riscossione dei tributi locali.

Art. 13 – Rinunce e revoche

Il titolare di autorizzazione può avanzare istanza di rinuncia al Comune non oltre 60 giorni prima della scadenza annuale della tassa, prevista per il 31 Dicembre di ogni anno.

Il Comune ha la facoltà di revocare le autorizzazioni rilasciate in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di sicurezza e fluidità della circolazione stradale.

L'autorizzazione può essere revocata, altresì, senza alcun diritto di restituzione della tassa già versata, nei seguenti casi:

- per reiterate inottemperanze alle disposizioni del presente regolamento;
- per il mancato pagamento della tassa annuale decorsi 60 giorni dall'atto di accertamento e previa comunicazione alla Polizia Municipale da parte dell'Ufficio preposto alla riscossione. In ogni caso il titolare è tenuto al pagamento della tassa già scaduta prima della revoca.

Nel caso di rinuncia o revoca, il titolare dell'autorizzazione dovrà restituire il segnale e predisporre il ripristino, a proprie cura e spese, della strada e delle sue pertinenze, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento in caso di revoca, e dalla data di ricezione della comunicazione da parte dell'Amministrazione Comunale in caso di rinuncia, nel rispetto, di eventuali prescrizioni dettate dall'Amministrazione Comunale.

In caso di inadempienza, si provvederà d'ufficio, previa ripetizione degli oneri sostenuti dal Comune.

Art. 14 - Passi carrabili già esistenti

Possono essere autorizzate distanze inferiori a quelle fissate dall'articolo 46 comma 2 lettera a) del DPR 16/12/92 n.495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della Strada" per i passi carrabili già esistenti alla data di entrata in vigore del Regolamento del Nuovo Codice della Strada, nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento di cui all'art. 22, comma 2, del D.L.vo 30/04/92 n. 285 "Nuovo Codice della Strada".

I passi carrabili già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono essere presi in esame d'ufficio, promuovendone la regolarizzazione secondo i criteri stabiliti ai commi precedenti.

Art. 15 - Sanzioni e vigilanza

In caso di mancato rispetto del regolamento ovvero di utilizzo improprio o non autorizzato degli accessi carrabili si applicano le sanzioni principali ed accessorie, di cui all'art. 22, commi 11 e 12, del Codice della Strada.

Art. 16 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto , sono fatte salve le norme riguardanti i passi carrabili contenute nel nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione.

Per quanto riguarda gli aspetti tributari si applica il vigente regolamento Comunale sulla Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche.

Art. 17 - Diritti di istruttoria e sopralluogo

E' istituito il diritto di istruttoria ed eventuale sopralluogo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 27 comma 3 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/92 e successive modifiche e integrazioni), nella misura di Euro 25,00 per ogni singola richiesta di passo carrabile, da corrisondersi all'atto di presentazione della richiesta medesima.

Tale somma potrà essere modificata con Delibera di Giunta Comunale.

Art. 18 - Entrata in vigore e pubblicità

Il presente Regolamento entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sull'albo pretorio comunale unitamente alla deliberazione del Consiglio Comunale che lo ha approvato.

Il Regolamento viene reso pubblico anche attraverso l'inserimento in formato elettronico nel sito internet del Comune di San Benedetto del Tronto.